

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE

PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

2025

In ottemperanza alla DELIBERA N. 102/25/CONS dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni l’Editore e la concessionaria, in attuazione della legge 22 febbraio 2000 n.28, nell’ambito della propria autonomia per la raccolta di propaganda elettorale per il referendum indetto per l’8 e 9 giugno 2025, porta a conoscenza degli utenti il seguente Codice di Autoregolamentazione:

1 – Da martedì 1 Aprile e fino venerdì 06 giugno compreso la Concessionaria

raccoglierà inserzioni elettorali nelle forme ammesse dall’articolo 7, comma 2 della legge 22 febbraio 2000 n.28.

2 - Le inserzioni di propaganda elettorale dovranno essere relative a:

- annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze e discorsi;
- pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi, delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;
- pubblicazioni di confronto fra candidati;

Tutte le inserzioni dovranno recare la seguente dicitura "MESSAGGIO REFERENDARIO"

Non saranno accettate inserzioni pubblicitarie elettorali pure e semplici e cioè le pubblicazioni esclusivamente di slogan positivi o negativi, di foto o disegni, non accompagnate da adeguata, ancorché succinta, presentazione politica dei candidati e/o di programmi e/o di linee politiche.

Per tali inserzioni vi è un espresso divieto legislativo (dall’articolo 7, comma 2 della legge 22 febbraio 2000 n. 28).

L'Editore, direttamente o tramite la Concessionaria, si riserva a suo insindacabile giudizio di valutare il contenuto dell'annuncio, accertando la conformità alla Legge 5 ed al Regolamento del Garante e, conseguentemente, di procedere, o meno, alla sua pubblicazione.

3 - Le richieste di inserzioni elettorali, con gli specifici dettagli relativi alla data di pubblicazione e le eventuali posizioni di rigore, etc., dovranno pervenire presso i nostri

uffici di norma 4 giorni prima della data richiesta per la pubblicazione.

4 - LE TARIFFE, secondo listino allegato.

Non si praticano nè sconti quantità, nè altri sconti.

Per posizione di rigore e quadricromia si applicano le maggiorazioni previste dal listino.

Non saranno in alcun modo riconosciute le Commissioni di Agenzia.

IL PAGAMENTO dovrà essere effettuato contestualmente all'accettazione dell'ordine di pubblicazione:

- in contanti;
- con assegno circolare intestato alla Concessionaria;
- con bonifico bancario;

Il mancato adempimento comporterà automaticamente la mancata accettazione di pubblicazione.

5 - In osservanza delle norme di cui alla legge 22 febbraio 2000 n. 28 e al Regolamento del Garante, al fine di garantire la possibilità di accesso in condizioni di parità e l'equa distribuzione degli spazi tra tutti i soggetti interessati che ne abbiano fatto formale richiesta, qualora, per la data prenotata per la pubblicazione, non vi fosse, per esigenze informative o precedente carico pubblicitario di altra natura, spazio sufficiente all'esaurimento delle inserzioni regolarmente pagate, verrà attuata la seguente procedura:

- a) La Concessionaria, per conto dell'Editore, comunicherà ai richiedenti l'eventuale mancanza di disponibilità alla pubblicazione per la data o le date indicate.
- b) La Concessionaria, per conto dell'Editore, concorderà con l'inserzionista i tempi e gli spazi, se diversi da quelli richiesti, per la pubblicazione in altra data; se ciò non fosse possibile la Concessionaria procederà ad una riduzione proporzionale degli spazi richiesti onde garantire l'accesso a tutte le categorie interessate.
- c) Analogamente, qualora dovessero verificarsi fenomeni di accaparramento di spazi, la Concessionaria, per conto dell'Editore si riserva, per garantire concretamente la possibilità dell'accesso in condizioni di parità nonché l'equa distribuzione degli spazi tra tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta, a ristabilire una pari condizione per i

richiedenti procedendo nel modo indicato nei precedenti punti a e b).

6 - La vendita sarà effettuata presso gli sportelli della Concessionaria.

La persona che richiede l'inserzione dovrà essere identificata, con annotazione del documento di identità (carta di identità o altro documento con fotografia, emesso dall'Amministrazione dello Stato).

Nei testi degli avvisi pubblicitari dovrà comparire il "Committente Responsabile Sig. (persona fisica) (come da art. 3, 2° comma, legge 10/12/93 n. 515).

GLI ORDINI come da art. 3 legge 10/12/93 n. 515, dovranno essere effettuati (e quindi firmati) da:

- segretari amministrativi o delegati responsabili della propaganda previa loro identificazione ed attestazione della qualifica;
- candidati o loro mandatari.

Qualora il committente della propaganda elettorale a favore di uno o più candidati sia un gruppo, organizzazione, associazione di categoria, movimento, partito, etc., occorre la previa autorizzazione (scritta) del candidato o del suo mandatario.

LA FATTURA andrà emessa a:

- segretari amministrativi o delegati responsabili della propaganda;
- candidati o loro mandatari;
- organizzazione/associazione di categoria, etc., previa autorizzazione, come sopra indicato.

7 - La Concessionaria dovrà rifiutare richieste di propaganda elettorale da parte di Enti della Pubblica Amministrazione (come da art. 5 leggi citate.)